

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 DI CUNEO ED IL COMUNE DI VERZUOLO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ARCHIVI ANAGRAFICI

TRA

Il Comune di Verzuolo (P.I. 00308170042), in persona del Sig. Sindaco Giovanni Carlo PANERO, nato a Verzuolo (CN) il 28/08/1947 ai fini del presente atto domiciliato presso la sede del Comune in Verzuolo, Piazza Martiri della Libertà, n. 1,

E

L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. CN1, con sede in Cuneo, P. IVA 01128930045, nella persona del Direttore Dipartimento Integrazione Territoriale dott. Gabriele GHIGO, nato a Cuneo il 23/12/1958 domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo – Via Carlo Boggio, 12, delegato dal Direttore Generale;

PREMESSO

- che l'art. 34, comma 1, del D.P.R. 223/1989 prevede la possibilità per l'ufficio dell'anagrafe di rilasciare, anche periodicamente, elenchi di iscritti nell'anagrafe della popolazione residente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta *“per esclusivo uso di pubblica utilità”*;
- che le Aziende Sanitarie Locali per poter erogare correttamente le prestazioni sanitarie necessitano di dati anagrafici aggiornati della popolazione residente nei propri territori;

VISTI

- l'art. 2, comma 5°, della L. n. 127 del 15.05.1997 che impone ai Comuni di favorire *“... per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone”* prevedendo che *“La trasmissione di dati”* possa *“avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici”*;

- l'art. 50 del D.Lgs 82/2005 del 07.03.2005 che prescrive "*Qualunque dato trattato da una P.A. ... è reso accessibile e fruibile dalle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente ...*";
- Il D.lgs 30.06.2003 n. 196, il quale agli artt. 2 ter e 2 sexies consente la comunicazione fra Titolari di dati per lo svolgimento di attività istituzionali –
- il parere del Garante per la protezione dei dati Personali del 31.12.1998 nel quale si ribadisce la conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali della comunicazione degli elenchi anagrafici della popolazione ed i relativi aggiornamenti periodici da parte dei comuni alle Aziende Sanitarie;

tutto quanto sopra premesso

tra le parti come sopra costituite si concorda e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'individuazione del tipo di dati e delle modalità operative e tecniche di trasmissione degli stessi dal Comune sottoscrittore (di seguito per brevità Comune) all'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo (di seguito per brevità A.S.L. CN1).

L' A.S.L. CN1, sperimentato positivamente il sistema di flussi dei dati impostato dalla Convenzione con questo Comune sulla base delle Deliberazioni n. 1122 del 2009 e n. 349 del 28.11.2012, si impegna a non richiedere ulteriori trasmissioni di dati anagrafici su supporto cartaceo ove siano ricavabili autonomamente dal flusso attivato ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 - Modi di trasmissione dei dati

Il Comune si impegna a trasmettere all'ASL CN1 entro il 10 di ogni mese le variazioni del mese precedente secondo il tracciato descritto nell'Allegato 1; nel caso non siano presenti variazioni, dovrà comunque essere inviata la comunicazione di assenza di variazioni. Con periodicità annuale e previa richiesta dell'A.S.L. CN1, il Comune procederà al riallineamento degli archivi mediante la trasmissione dell'intero archivio anagrafico.

Le trasmissioni dovranno essere effettuate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata anagrafe@aslcn1.legalmailpa.it.

Il Comune garantisce l'esattezza, la veridicità e l'integrità dei dati trasmessi e la regolarità delle trasmissioni.

ART. 3 - Utilizzo dei dati trasmessi

Presso l'ASL CN1 è costituito "l'archivio degli assistiti" che viene utilizzato quale base dati per consentire, in conformità alla legislazione vigente, la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie ai cittadini residenti sul territorio. In particolare, senza pretesa di esaustività, i singoli Servizi dell'ASL CN1 attingono al suddetto archivio per l'espletamento delle proprie attività, fra cui:

- vaccinazione della popolazione infantile;
- assistenza sanitaria specialistica, ambulatoriale ed ospedaliera;
- scelta e revoca del medico di base e del pediatra;
- realizzazione del progetto della Regione Piemonte denominato "Prevenzione Serena" consistente nello screening oncologico rivolto alla popolazione femminile residente.

L'archivio permette, altresì, l'effettuazione di controlli sulla correttezza dei dati sanitari trasmessi alla Regione Piemonte per la rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, nonché controlli sulla competenza delle richieste di rimborso da parte delle Aziende Sanitarie di altre Regioni italiane per prestazioni sanitarie erogate a residenti nel territorio dell'A.S.L. CN1.

L'A.S.L. CN1 si impegna a chiedere informazioni anagrafiche ai Comuni al di fuori dei casi previsti dalla presente convenzione solo se necessari per procedure che richiedano l'aggiornamento in tempo reale dei suddetti dati.

ART. 4 - Protezione dei dati personali

La trasmissione dei dati anagrafici è effettuata dal Comune con modi tali da garantire la loro sicurezza, così come richiesto dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

L'A.S.L. CN1 garantisce che l'accesso ai dati trasmessi è effettuato esclusivamente da personale incaricato e autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

ART. 5 - Informativa per trattamento dei dati personali

Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 15-22 del citato GDPR.

ART. 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha efficacia dal 01.01.2023 al 31.12.2027.

Le parti possono recedere dalla convenzione previa disdetta, da presentare a mezzo raccomandata (A/R), da inviare con un preavviso di almeno 3 mesi.

ART. 7 - Foro competente

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che per ogni controversia relativa alla presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Cuneo.

ART. 8 - Spese di registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986.

ART. 9 – Norma finale

Nel caso in cui sopravvenga normativa statale o regionale che modifichi la disciplina della materia oggetto della presente convenzione, le parti si impegnano ad apportare le relative variazioni/integrazioni previste dalla nuova normativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data _____

PER L'ASL CN1

**Il Direttore D.I.T.
Dott. Gabriele GHIGO**

PER IL COMUNE DI VERZUOLO

IL Sindaco Giovanni Carlo PANERO